

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2021, n. 634

Atto di intesa regionale, ai sensi della Legge 9 aprile 2002, n. 55, relativo alla modifica della centrale termoelettrica di cogenerazione esistente nella raffineria Eni Divisione R&M di Taranto

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività, Attività Economiche e Consumatori, Politiche Internazionale e Commercio Estero, Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, Ricerca Industriale e Innovazione, Politiche Giovanili Ing. Alessandro Delli Noci, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili dott.ssa Laura Liddo confermata dal Dirigente Vicario della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con nota del 28/06/2012 la società Eni Spa presentava istanza presso il Ministero dello Sviluppo Economico Div. III – Produzione elettrica per la modifica della centrale termoelettrica di cogenerazione esistente ubicata all'interno della raffineria di Taranto, con contestuale istanza di VIA/AIA. L'iniziativa si proponeva di allineare le prestazioni della centrale esistente di cogenerazione alle migliori tecnologie disponibili e di conservare l'attuale potenza termica di 410 MWt, prevedendo solo un modesto incremento della potenza elettrica da circa 86 MW a circa 103 MW. A tal fine si prevedeva che le unità risalenti agli anni 1966 e 1982 fossero dismesse e sostituite con apparecchiature nuove che consentiranno di far passare il rendimento dall'attuale 35,5% al 44,3%. L'area interessata dall'intervento ricade integralmente all'interno del perimetro della raffineria e l'alimentazione a gas sarà assicurata da un gasdotto già realizzato e non incluso nell'istanza di autorizzazione unica. Inoltre, per quanto attiene la connessione elettrica, a seguito delle richieste di Terna Rete Italia spa, la società integrava l'originaria istanza con un progetto che prevedeva la realizzazione di un elettrodotto aereo (di circa 800 m), di una nuova stazione elettrica di connessione alla RTN, nonché di raccordi in cavo interrato allo scopo di aumentare la sicurezza dello stabilimento dolo l'incidente verificatosi l'8/07/2013;
- Il MISE con nota prot.14540 del 17/07/2012 avviava il procedimento autorizzativo convocando la prima riunione della conferenza di servizi per il 31/07/2012. Dopo tale riunione il procedimento rimaneva sospeso in attesa delle determinazioni del MATTM in merito alla VIA/AIA;
- con nota prot. n. 18354 del 19/09/2012 veniva trasmesso il verbale della prima conferenza di servizi;
- con nota prot.n. 10729 del 08/05/2017, il MATTM comunicava l'emanazione del decreto di compatibilità ambientale e di autorizzazione integrata ambientale n. 75 del 29/03/2017 e, conseguentemente il MISE con nota prot. n. 11511 del 15/05/2017 chiedeva alla società ENI di provvedere ad alcuni adempimenti propedeutici alla conclusione dell'istruttoria (attivazione del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e ottemperanza alla prescrizione A.8 del DEC VIA precedente al rilascio dell'intesa);
- con nota n. RAFTA/DIR/RP/228 del 22/06/2017 la società Eni Spa proponeva un aggiornamento del cronoprogramma di realizzazione dell'opera. In particolare la società intendeva dare priorità alle opere di modifica della connessione elettrica (fondamentali ai fini della sicurezza) posticipando al 2022 gli interventi sulla centrale vera e propria;
- con nota prot. n. 17485 del 18/07/2017 il MISE chiedeva al MATTM informazioni sulle nuove tempistiche realizzative proposte;
- con nota prot.n.18517 del 04/08/2017 il MATTM non esprimeva obiezioni sostanziali all'aggiornamento del cronoprogramma, ma osservava che la VIA prevedeva che le opere dovessero essere realizzate entro 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'estratto sulla Gazzetta Ufficiale, fatta salva la richiesta di proroga; non venivano, invece, rilevati problemi per quanto riguarda l'AIA, fatti salvi i riesami disposti d'ufficio per l'adeguamento alle BAT;
- con nota prot. n. 315 del 06/11/2017 la società ENI Spa provvedeva alla presentazione della

documentazione necessaria ai fini di ottemperare a quanto richiesto nella prescrizione A.8 del Decreto di VIA che testualmente recitava "...entro il termine dell'espressione dell'Intesa Regionale all'autorizzazione ministeriale, il proponente dovrà integrare l'analisi relativa allo stato di salute della popolazione, considerando dati più recenti rispetto a quelli prodotti e dovrà effettuare una caratterizzazione più approfondita dell'entità e natura dei rischi sanitari dovuti ai contaminanti oggetto di studio.";

- con nota prot. n. 3786 del 09/02/2018 il MISE attivava il procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio chiedendo al Comune di Taranto di pubblicare presso il proprio albo pretorio un avviso a partire dal 19/02/2018;
- la società Eni provvedeva a pubblicare il giorno 24 aprile un avviso relativo al procedimento in oggetto sul Corriere della Sera, sulla Gazzetta del Mezzogiorno e sul Nuovo Quotidiano di Puglia;
- con nota prot. n. 19867 del 03/08/2018 il MISE convocava la riunione conclusiva della conferenza di servizi per il giorno 11/09/2018;
- con nota prot. n. 84077 del 12/09/2018 il MISE inviava il resoconto del verbale della riunione conclusasi positivamente. In tale nota evidenziava che l'istruttoria procedimentale sarebbe stata chiusa solo a valle delle note del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto;
- con nota prot. n. 21714 del 04/10/2019 il MISE comunicava l'acquisizione del parere del Comando Provinciale Vigili del Fuoco e della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio oltre che del Ministero delle Comunicazioni;
- visti i pareri favorevoli, il MISE, ritenendo di poter concludere favorevolmente l'istruttoria, proponeva alla Regione Puglia ai sensi della Legge 9 aprile 2002, n. 55 di esprimere l'Intesa con Deliberazione di Giunta Regionale.

Considerato che:

- con parere n. 1630 del 17/10/2014 il MATTM – Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS esprimeva parere favorevole, con prescrizioni, riguardo alla compatibilità ambientale del progetto di adeguamento della centrale di cogenerazione presso la centrale di Taranto della società Eni Spa Tale parere è stato confermato con nota prot.n. 2215 del 11/11/2016;
- con nota prot. n. 15170 del 30/06/2015 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio – Servizio III forniva il parere tecnico istruttorio esaminando gli atti, viste le varie disposizioni di legge, in conformità con i pareri istruttori formulati dagli Uffici Centrale e Periferici. In tale nota esprimeva parere favorevole alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società ENI SpA nel rigoroso rispetto delle prescrizioni indicate dalla stessa nella nota di cui sopra che vanno dal punto B1) al punto B6);
- con nota prot. n. 13038 del 29/09/2015 il Servizio regionale Ecologia – Ufficio Programmazione Politiche Energetiche VIA e VAS trasmetteva al MATTM la DGR n. 57 del 03/02/2015; in tale Deliberazione la Giunta Regionale esprimeva il parere sfavorevole di compatibilità ambientale per il progetto concernente l'adeguamento della centrale di cogenerazione da 410 MWt di Taranto in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 16/12/2014 e per quanto espresso nell'ambito della CdS "AIA" del 01/07/2014. Tale parere era motivato in considerazione del fatto che, con nota prot.n. AOO_089/169 del 27/06/2014 il Servizio Ecologia, a seguito delle determinazioni assunta dal Comitato regionale VIA, nella seduta del 17/06/2014, richiedeva al proponente ulteriori integrazioni progettuali fornendo un termine di 30 giorni per fornire riscontro. Con nota prot. n. 70048 del 15/12/2014 ARPA Puglia richiedeva ulteriore documentazione integrativa in aggiunta alle valutazioni già espresse nella nota prot. 29984 del 27/05/2014. Nell'ambito della Conferenza di Servizi del 01/07/2014 convocata dal Ministero dell'Ambiente per l'esame degli aspetti relativi all'AIA della raffineria (comprensivo ex Enipower) della società ENI la Regione Puglia così si esprimeva:....."il rappresentante regionale nel prendere atto del parere del Comitato regionale di VIA nella seduta del 17/06/2014 e trasmesso con nota del 27/06/2014 prot. n. 6169 del Servizio Ecologia, chiede di verificare l'eventuale necessità di riesame dei limiti alle emissioni

in atmosfera a seguito delle valutazioni che dovranno essere sviluppate nell'ambito del procedimento VIA sulla documentazione integrativa richiesta. Su richiesta del rappresentante della Regione Puglia, la Conferenza ribadisce quanto già espresso durante i lavori della precedente riunione della Conferenza riguardo il punto 1) delle osservazioni presentate dalla medesima Regione, in merito alle prescrizioni aggiuntive ritenendo che le stesse sono state tutte recepite nel Parere Istruttorio conclusivo, con esclusione di quelle identificate alle lettere e) e g) da considerare quali raccomandazioni alla Commissione VIA". Il Comitato VIA, nella seduta del 16/12/2014, esaminati gli atti e considerando abbondantemente decorso il termine di 30 giorni per il deposito delle integrazioni progettuali richieste, considerando il permanere di criticità ambientali su cui il proponente non riteneva di dover giustificare e/o motivare l'insussistenza e tali da escludere impatti significativi e negativi sull'ambiente, ritenuto riteneva che non fossero gli elementi conoscitivi ulteriori per poter esprimere un parere favorevole;

- con Decreto Ministeriale n. 75 del 29/03/2017 Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo **decretava**, acquisito fra l'altro il parere negativo della Regione Puglia, **la compatibilità ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale**, con prescrizioni, al successivo esercizio per il progetto di adeguamento della centrale di cogenerazione situata all'interno dello stabilimento ENI R&M di Taranto – consistente nella sostituzione delle obsolete e inquinanti apparecchiature esistenti (3 caldaie a fuoco diretto – F-7502, F7501B, F7501B – alimentate a gas fuel ed olio combustibile e 3 turbine a vapore a condensazione ed estrazione – TG-1, TG-2 e TG-3) con:

- un moderno tubo alternatore a gas con caldaia a recupero alimentato a gas naturale;
- una caldaia a fuoco diretto alimentata a gas naturale e/o fuel-gas di raffineria;
- una turbina a vapore a contropressione.

nonché in una modifica della connessione elettrica a seguito dell'istanza presentata dalla società Enipower Spa a cui successivamente è subentrata nella titolarità la società ENI Spa Divisione Refining& Marketing con sede legale in Roma, piazzale Enrico Mattei 44;

- con nota prot. AOO_159/4146 del 11/10/2019, la Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, richiedeva al MISE la documentazione necessaria ad acquisire il parere delle Sezioni regionali Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Autorizzazioni ambientali;
- con nota prot. 354 del 15/11/2019 Eni SpA trasmetteva la documentazione richiesta;
- con nota prot. n. AOO_145/00115 del 09/01/2020 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio-Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia comunicava che, in virtù delle scelte operate in sede progettuale, nonché in ragione delle prescrizioni già dettate dal MIBACT nell'ambito della procedura di VIA così come riportate nella Sezione C dell'allegato 1 del decreto del MATMM n. 75 del 2017, l'intervento in questione fosse adeguato e coerente con il contesto territoriale all'interno del quale si inserisce, senza pregiudicarne oltremodo i residui valori paesaggistici e senza compromettere la tutela. Infatti, riassumendo i contenuti del detto contributo istruttorio, le opere previste in progetto:
 - ricadono all'interno del perimetro di un impianto esistente ed interessano un contesto territoriale destinato alla produzione industriale già profondamente ed irrimediabilmente compromesso nella sua valenza paesaggistico-ambientale, che tuttavia preserva ancora alcune testimonianze antropiche di valore paesaggistico tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 ed individuate nel PPTR;
 - non sono in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e con la disciplina di tutela individuata dal PPTR con specifico riferimento all'ambito paesaggistico territoriale interessato.

Tutto quanto innanzi premesso e richiamato, si ritiene di proporre alla Giunta Regionale l'adozione di conseguente atto deliberativo.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della

riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Vista la Legge n. 55 del 9 aprile 2002 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”;

Visto il comma 30 dell’art. 27 della legge 23 luglio 2009, n.99 che ha modificato la legge n. 55/2002, prevedendo alla disposizione originaria dell’art. 1 comma 2 che “l’eventuale rifiuto regionale dell’intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell’istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa”;

Visto il Decreto Ministeriale n. 75 del 29/03/2017 Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha decretato, acquisito fra l’altro anche il parere negativo della Regione Puglia espresso con DGR n. n. 57 del 03/02/2015, la compatibilità ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale, con prescrizioni;

Vista la Deliberazione di Giunta Regione n. 2089 del 22/12/2020 avente ad oggetto - attribuzione, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443, delle funzioni vicarie della Sezione “Infrastrutture Energetiche e Digitali” afferenti al Dipartimento “Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro” - , con la quale si è conferito mandato ad interim delle funzioni vicarie di Dirigente di Sezione al dott. Giuseppe Pastore;

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettera K) della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7, propone alla Giunta di:

- di esprimere l’intesa, ai sensi della Legge 55 del 9 aprile 2002, per la modifica della centrale termoelettrica di cogenerazione esistente all’interno della raffineria di Taranto, finalizzata ad allineare le prestazioni della centrale esistente di cogenerazione alle migliori tecnologie disponibili e di conservare l’attuale potenza termica di 410 MWt, prevedendo solo un modesto incremento della potenza elettrica da circa 86 MW a circa 103 MW;
- di subordinare il procedimento autorizzativo, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’opera da realizzare, con riferimento all’istanza presentata dalla società Eni Spa Divisione Refining & Marketing, alle risultanze della Conferenza di Servizi finale;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;

- di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali al Ministero dello Sviluppo Economico, all'indirizzo pec: dgisseg.div05@mise.gov.it, per i successivi adempimenti di competenza nonché, per opportuna conoscenza, Società Eni Spa Divisione Refining & Marketing all'indirizzo di pec enirmtaranto.dir@pec.eni.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Dirigente del Servizio Energia e Fonti alternative e rinnovabili
Laura Liddo

Il Dirigente Vicario della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Giuseppe Pastore

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18 comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività, Attività Economiche e Consumatori, Politiche Internazionali e Commercio Estero, Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, Ricerca Industriale e Innovazione, Politiche Giovanili
Alessandro Delli Noci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- udita la relazione dell'Assessore proponente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di esprimere l'intesa, ai sensi della Legge 55 del 9 aprile 2002, per la modifica della centrale termoelettrica di cogenerazione esistente all'interno della raffineria di Taranto, finalizzata ad

allineare le prestazioni della centrale esistente di cogenerazione alle migliori tecnologie disponibili e di conservare l'attuale potenza termica di 410 MWt, prevedendo solo un modesto incremento della potenza elettrica da circa 86 MW a circa 103 MW;

- 2) di subordinare il procedimento autorizzativo, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, dell'opera da realizzare, con riferimento all'istanza presentata dalla società Eni Spa Divisione Refining & Marketing, alle risultanze della Conferenza di Servizi finale;
- 3) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali al Ministero dello Sviluppo Economico, all'indirizzo pec: dgisseg.div05@mise.gov.it, per i successivi adempimenti di competenza nonché, per opportuna conoscenza, Società Eni Spa Divisione Refining & Marketing all'indirizzo di pec enirmtaranto.dir@pec.eni.it;

Il Segretario della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO